COSTRUZIONE DELL'AEROPORTO DI GENOVA-SESTRI

# Art. 6 (Convenzione autonomo del porto di Genova)

Il Consorzio autonomo del porto di Genova, coi proventi di cui all'art. 3 della presente convenzione, con quello del contributo concesso dallo Stato di cui alle premesse e con quello del contributo camerale di cui all'art. 5 della presente convenzione fara' fronte agli oneri relativi alla costruzione dell'aeroporto secondo i relativi progetti esecutivi.

Versione in vigore dal 23 maggio 1954, tuttora in vigore · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri |
| Estremi | Legge 16 aprile 1954, n. 156 |
| Partizione | Convenzione autonomo del porto di Genova |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 1954 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costruzione-dell-aeroporto-di-genova-sestri/convenzione-autonomo-del-porto-di-genova-art-6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it